

sia, è un atto che colpisce... (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Mi si dice che la Commissione ha emendato il suo articolo...

Presidente. Onorevole Curioni, Ella ha ragione. Io avrei dovuto dar lettura del nuovo articolo 20. Il torto è tutto mio, onorevole Curioni!

Curioni. Il torto è un poco anche mio e chiedo scusa alla Camera di averla intrattenuta inutilmente; ma non ho avuto tempo di leggere oggi quel materasso di emendamenti che tutti i giorni si distribuisce. (*Si ride*).

Attenderò dunque di conoscere la nuova formula riservandomi di aggiungere qualche cosa se sarà necessario.

Presidente. Io non ritenni indispensabile di dar lettura della nuova formula dell'articolo 20 perchè essa è stata stampata e distribuita. Ne darò ora lettura perchè essa elimina alcuni emendamenti ch'erano stati presentati su questo articolo.

Ecco com'è concepito l'articolo concordato:

“ Il dazio consumo sul gas adoperato ad uso d'illuminazione potrà essere portato fino al massimo di centesimi tre per metro cubo.

“ I comuni potranno essere autorizzati, sopra loro domanda, a riscuotere la tassa direttamente da' fabbricanti, in conformità alle indicazioni dei libri e dei contatori degli stabilimenti, e secondo le norme di speciali regolamenti comunali da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

“ Per la vigilanza sulle fabbriche saranno osservate le norme dell'articolo 23 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827.

“ Nei regolamenti saranno pure stabilite le pene per le contravvenzioni entro i limiti dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018, e dell'articolo 21 della citata legge del 3 luglio 1864 n. 1827.

“ I fabbricanti del gas potranno rivalersi della tassa verso i consumatori, coi quali esistessero contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge ”

Questa nuova formula elimina l'emendamento dell'onorevole Armirotti. È vero, onorevole Armirotti?

Armirotti. Sissignore.

Presidente. Così pure quello dell'onorevole Valle.

Valle. Non ho proposto emendamenti io.

Presidente. Ha ragione: è dell'onorevole Della Valle.

(*L'onorevole Della Valle non è presente*).

Onorevole Curioni, mantiene o ritira il suo emendamento?

Curioni. Onorevole signor presidente, il mio emendamento è riprodotto, quasi testualmente, nell'ultimo capoverso di questo articolo; in conseguenza non ho che a ringraziare Commissione e ministro di averlo accettato.

Presidente. Onorevole Giordano Ernesto, anche lei aveva presentato un emendamento; lo mantiene?

Giordano Ernesto. Evidentemente, di fronte alla nuova formula dell'articolo 20, proposta dalla Commissione, cade anchel'emendamento che avevo presentato io.

Fortis. Bella cosa!

Presidente. È una bella cosa, quando si accontentano tutti, onorevole Fortis. (*ilarità*).

Giordano Ernesto. Mi permettano però, la Commissione ed il ministro, di domandare qualche schiarimento intorno a questo nuovo articolo.

Dal primo capoverso di quest'articolo parrebbe che la tassa che si propone, non sia che la tassa di consumo già esistente; e lo argomento da ciò che nel secondo capoverso veggio che i comuni possono essere autorizzati ad esigere la tassa direttamente dai fabbricanti.

Ma se non si tratta che di conservare la tassa di consumo ora esistente, non comprendo più la ragione del terzo e del quarto capoverso.

Questi capoversi si spiegavano con la ipotesi d'una tassa di fabbricazione quale era proposta coll'articolo 20, come era prima formulato; perchè, data la tassa di fabbricazione, si comprende come si dovesse autorizzare una vigilanza per accertare che effettivamente questa tassa di fabbricazione si pagasse secondo il giusto, come si comprendono i regolamenti per determinare e punire le contravvenzioni in cui i fabbricanti potessero incorrere.

Ma, nel caso di tasse di consumo, evidentemente tutto questo non ha più alcuna ragione d'esistere; poichè è ben chiaro che l'accertamento della tassa di consumo si fa, non alla fabbrica del gas, ma al contatore di chi consuma il gas.

Desidererei quindi che mi fosse data qualche spiegazione, e che si sopprimessero il terzo ed il quarto capoverso dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Nell'ultima tornata della Camera furono messe innanzi alcune obiezioni contro l'articolo proposto dal Ministero.

L'onorevole Buttini domandò se si trattava di